

**Ordinanza**  
**sulla sospensione secondo l'articolo 62 della legge federale**  
**sulla esecuzione e sul fallimento per il settore dei viaggi**

del 20 maggio 2020 (Stato 21 maggio 2020)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 62 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>1</sup> sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),

*ordina:*

**Art. 1**

A un organizzatore o venditore di viaggi ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 giugno 1993<sup>2</sup> concernente i viaggi «tutto compreso» si applica la sospensione secondo l'articolo 62 LEF per i crediti dei clienti risultanti dalla mancata prestazione di un servizio inerente a un viaggio.

**Art. 2**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 21 maggio 2020 alle ore 00.00.

<sup>2</sup> Si applica fino al 30 settembre 2020.

